

CIRCOLARE n. 8/2016

applicativa del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2015 approvata con delibera del Comitato Agevolazioni del 18/10/2016 a modifica e sostituzione della Circolare n. 2/2016 approvata con delibera del 5/2/2016 del Comitato Agevolazioni.

Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento dei seguenti interventi:

- **finanziamenti per programmi di inserimento sui mercati extra UE** (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a) e successive modificazioni – DM 7.9.2016, art. 3, comma 1, lettera a)
- **finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici** (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera c) e successive modificazioni – DM 7.9.2016, art. 3, comma 1 lettera c1)

Art. 1**Interventi ammissibili all'agevolazione**

Una quota dei seguenti interventi agevolati previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7.9.2016:

a) realizzazione di programmi di inserimento sui mercati extra UE, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 7.9.2016, aventi le caratteristiche indicate all'art. 3 della presente circolare;

b) miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)1*, del decreto 7.9.2016;

può essere erogata senza garanzie, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario "de minimis"; la restante quota è erogata a valere sulle disponibilità del Fondo 394/81, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario "de minimis" e le relative garanzie, nonché la percentuale dell'eventuale sconto di garanzia, sono deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Art. 2**Determinazione della quota di finanziamento a valere sul Fondo per la crescita sostenibile non assistita da garanzie**

La quota di finanziamento da imputare, senza garanzie, alle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, uguale per entrambi i suddetti interventi, è determinata dal Comitato Agevolazioni come da schema:

Fondo 394/81	da 66,7% a 80%
Quota Fondo Crescita Sostenibile	da 20% a 33,3%

Art. 3
Caratteristiche dei programmi di inserimento sui mercati esteri

I programmi di inserimento sui mercati extra UE, per accedere al beneficio della quota di finanziamento concessa a valere sul Fondo crescita sostenibile, non assistita da garanzie, devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere realizzati in un solo paese di destinazione extra UE attraverso l'apertura di una struttura, non configurabile come rete di distribuzione all'estero, che agevoli il lancio e la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia, oppure distribuiti con marchio di imprese italiane;
- la struttura può essere costituita da un solo ufficio, un solo negozio o corner, e potrà essere gestita direttamente dall'impresa richiedente o tramite un soggetto terzo locale partecipato o meno dall'impresa richiedente stessa;
- gli investimenti non devono avere ad oggetto una rete di distribuzione e a tal fine l'impresa richiedente deve rilasciare, con la presentazione della domanda di finanziamento, apposita dichiarazione di impegno a non aprire nel paese di destinazione ulteriori strutture nei 3 anni successivi alla data della delibera del Comitato Agevolazioni di concessione del finanziamento, pena l'eventuale revoca del finanziamento stesso.

Art. 4
Presentazione della domanda

La domanda di finanziamento per gli interventi di cui all'art. 1 della presente Circolare, ammessi all'agevolazione della quota di finanziamento non assistita da garanzie ed erogata a valere sul Fondo crescita sostenibile, è firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e può essere inviata alla Simest direttamente attraverso il Portale Simest (www.portalesimest.it) o tramite PEC. In alternativa, in via residuale, la domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, può essere inviata con i mezzi tradizionali.

Per l'intervento di cui all'art. 1, lett. a) della presente circolare, qualora il programma di inserimento sia realizzato congiuntamente da più imprese, la domanda di finanziamento deve essere presentata dall'impresa capofila sulla base di un apposito mandato con rappresentanza per tutti i rapporti inerenti alla concessione del finanziamento, ed il programma deve essere realizzato attraverso il ricorso allo strumento del contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni